

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

ENASARCO

**PER I COLLABORATORI DI
AGENZIE IMMOBILIARI
TITOLARI DI PARTITA IVA**

Scadenza 31 luglio 2014

**A cura del Consulente Legale, Avv. Daniele Mammani, e della Segreteria
FIMAA Milano Monza & Brianza**

A seguito della nostra comunicazione trasmessa lo scorso aprile con pari oggetto, con la presente forniamo le istruzioni per poter procedere all'adesione al **Protocollo di Intesa ENASARCO / FIMAA**. La scadenza per detta adesione è fissata al **31 luglio 2014**, termine perentorio.

NOTA RIASSUNTIVA

(PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTARE IL VADEMECUM DI APRILE)

Qualche anno fa sono stati effettuati, da parte dell'ENASARCO, alcuni accertamenti ispettivi a seguito dei quali le Agenzie Immobiliari oggetto delle verifiche sono state assoggettate a sanzioni di notevole entità confermate in primo grado dalla Magistratura nella quasi totalità dei casi.

Per questo motivo si è aperto un tavolo di confronto con i responsabili dell'Enasarco al fine di valutare se vi fosse la possibilità di evitare il diffondersi del contenzioso: si è quindi giunti alla sottoscrizione di un protocollo. Oggetto delle verifiche ispettive sono stati i collaboratori di agenzie immobiliari, i quali possono essere soggetti: 1) non abilitati all'esercizio dell'attività di mediazione e che svolgono attività solo connesse ad essa, ovvero di mera segnalazione; 2) abilitati all'esercizio dell'attività di mediazione in quanto iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA (ex ruolo) e che svolgono tutta l'attività di mediazione.

Al momento per i collaboratori abilitati a svolgere l'attività mediatrice, ovvero coloro che erano iscritti al ruolo e che attualmente sono iscritti al REA, non vi è una soluzione giuridica condivisa, convincente e soprattutto facilmente attuabile, e pertanto si è in attesa della risposta del Ministero del Lavoro al quale è stato inoltrato un apposito interpello sottoscritto congiuntamente da Fimaa e Enasarco. Fin tanto che il Ministero non si pronuncerà le verifiche ispettive ENASARCO su questi soggetti sono sospese.

Nei casi, invece, di collaboratori non abilitati, ovvero di coloro che non erano iscritti all'ex ruolo e attualmente al REA, che svolgano la propria attività in forma autonoma e con carattere di continuità e stabilità, l'ENASARCO considera il loro rapporto con il titolare dell'impresa di mediazione riconducibile al contratto di agenzia, ex artt. 1742 c.c. e seguenti, e quindi richiede l'obbligo di iscrizione all'Ente.

IL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Protocollo di Intesa sottoscritto da FIMAA con ENASARCO riguarda tutte le Imprese Immobiliari iscritte alle FIMAA Provinciali che hanno o hanno avuto (negli ultimi 5 anni) dei collaboratori non abilitati alla mediazione e che operano in forma autonoma e continuativa il cui rapporto di lavoro è riconducibile al contratto di agenzia.

L'adesione al Protocollo consente a queste Imprese Associate di beneficiare di vantaggi e di tutele, regolarizzando la posizione contributiva dei collaboratori non abilitati alla mediazione, evitando così, in caso di verifica ispettiva, di incorrere in gravose sanzioni. Inoltre, potendo inquadrare i propri collaboratori con un contratto di agenzia si evita il rischio dell'applicazione della Legge Fornero con possibile trasformazione del rapporto di lavoro con l'applicazione di un contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato.

La Imprese Associate che regolarizzano la posizione sottoscrivendo il Protocollo di Intesa, non incorrono in violazioni e sanzioni, sono tutelate da un punto di vista giuslavoristico e consentono ai propri collaboratori di fruire delle prestazioni pensionistiche e assistenziali erogate da ENASARCO, oltre che dei vantaggi fiscali previsti per gli Agenti e Rappresentanti del Commercio. I collaboratori non abilitati alla mediazione che verranno iscritti all'ENASARCO a fronte di un rapporto di agenzia, per la CCIAA devono infatti essere in possesso dei requisiti degli Agenti e Rappresentanti del Commercio anche se l'iscrizione all'Ente prescinde dai tempi e dalle modalità con i quali le CCIAA inquadrano le Imprese Individuali (cioè i collaboratori) in questione. Di seguito trovate i dettagli relativi ai requisiti necessari per poter essere inquadrati come Agenti e Rappresentanti del Commercio.

La Fondazione ENASARCO si impegna a fornire alle agenzie immobiliari tutti gli strumenti necessari ad un'agevole regolarizzazione dell'iscrizione e si impegna a non pretendere, per coloro che aderiscano al Protocollo d'Intesa entro il 31 luglio 2014, la regolarizzazione di dette posizioni per i cinque anni pregressi.

Coloro invece che decidessero di non aderire al Protocollo di Intesa entro il termine perentorio sopra indicato del 31 luglio 2014, qualora fossero poi soggetti ad ispezione da parte dell'ENASARCO, si troveranno obbligati a corrispondere tutte le contribuzioni previdenziali non versate per i cinque anni pregressi alla verifica.

Stante il termine perentorio del **31 luglio 2014**, dall'1 agosto 2014 gli ispettori ENASARCO non potranno più far riferimento al Protocollo di Intesa in termini di miglior favore nell'applicazione delle norme. Pertanto è necessario che tutte le Imprese Associate che si avvalgono (o che si sono avvalse, negli ultimi 5 anni) di collaboratori titolari di partita IVA non abilitati allo svolgimento dell'attività mediatrice dichiarino la propria adesione al Protocollo di Intesa attraverso le procedure qui di seguito indicate.

PROCEDURE PER ADERIRE AL PROTOCOLLO DI INTESA

Nella Area Riservata del sito nazionale www.fimaa.it è disponibile la circolare che spiega la Procedura di adesione al Protocollo di Intesa ed il Manuale Operativo che illustra come procedere all'adesione al Protocollo.

Per visualizzare la documentazione di cui sopra e per aderire al Protocollo è necessario:

- 1** – accedere all'Area Riservata del sito nazionale www.fimaa.it (le password Vi sono state inviate per mail da noreplay@fimaa.it, sono le medesime che avete utilizzato per scaricare il certificato assicurativo Allianz)
- 2** – selezionare il banner **SIF** – Sistema Informativo FIMAA
- 3** – selezionare il banner **GETEF** – Gestione Tesseramento FIMAA 2014
- 4** – dal menù laterale sinistro selezionare "PROCEDURA ADESIONE PROTOCOLLO INTESA FIMAA-ENASARCO".

FASE 1 – ADESIONE

Selezionare → DICHIARAZIONE DI ADESIONE al Protocollo d'Intesa FIMAA-ENASARCO

Il sistema visualizzerà la schermata della dichiarazione con la parte relativa all'anagrafica della propria Impresa già precompilata - controllare attentamente che tutti i dati visualizzati siano

corretti; compilare tutti gli altri campi nelle sezioni "**PREMESSO CHE**", "**DICHIARA (collaboratori operativi)**", "**DICHIARA (collaboratori cessati)**".

Al termine dell'inserimento dei dati richiesti premere il tasto STAMPA-FIRMA E PROCEDI CON LA FASE 2 - in questo modo il sistema crea il pdf del documento che dovrà essere stampato, sottoscritto e che dovrà essere scansionato sul pc per essere successivamente inviato a FIMAA Italia attraverso la FASE 2.

NOTA BENE: *compilare l'apposito modulo, avendo certezza che le dichiarazioni rese nell'autocertificazione di detto modulo (relativamente alla presenza o meno nella propria Impresa di collaboratori iscritti al REA / RI / ex RUOLO Mediatori Legge 39/89) corrispondano a quanto dichiarato in sede di Aggiornamento Dati (e cioè nella comunicazione fatta entro il 30 settembre 2013 alla propria CCIAA di appartenenza) o di SCIA presentata alla CCIAA per la costituzione di una Impresa della Mediazione.*

FASE 2 – invio DICHIARAZIONE

Se si è usciti dall'area riservata del sito www.fimaa.it seguire i passi dal n. 1 al n. 4 precedentemente spiegati.

Selezionare → INVIO DICHIARAZIONE

Il sistema visualizzerà due campi:

- **INVIA DICHIARAZIONE ADESIONE** – premere il tasto *seleziona* per allegare il pdf della dichiarazione (il documento firmato che è stato scansionato nella fase precedente),
- **INVIA CARTA DI IDENTITA'** – premere il tasto *seleziona* per allegare la scansione della propria carta di identità in corso di validità.

Dopo aver allegato i due documenti premere il tasto **REGISTRA** per confermare l'inserimento ed inviare a FIMAA Italia la DICHIARAZIONE DI ADESIONE con la propria CARTA DI IDENTITA'.

Dopo la FASE 2 l'Impresa riceverà da FIMAA Italia una mail con la quale verrà informata che è possibile stampare il "Certificato di Adesione al Protocollo di Intesa FIMAA-ENASARCO del 3 giugno 2013".

Da quel momento l'Impresa dovrà entrare nell'area riservata del sito www.fimaa.it, seguire i passi dal n. 1 al n. 4 precedentemente spiegati e selezionare → **STAMPA CERTIFICATO**.

L'Impresa entro 30 giorni dalla data di adesione al Protocollo di Intesa dovrà effettuare l'iscrizione all'ENASARCO di tutti i collaboratori non abilitati alla mediazione indicati nel modulo.

L'iscrizione all'ENASARCO si effettua tramite il sito www.enasarco.it ed è necessario precisare che la propria Impresa ha aderito al Protocollo di Intesa Agenti Immobiliari, di seguito trovate la procedura da seguire.

Per facilitare le procedure è stato istituito un servizio di assistenza dedicato: protocollo-fimaa@enasarco.it, oppure un numero telefonico apposito e funzionante, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, 0657932739.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

I requisiti di idoneità previsti dalla legge (requisiti professionali e di onorabilità) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) dagli eventuali preposti a tale ramo di attività e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa (ad es. dipendenti).

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante di società effettua la pratica tramite una SCIA ARC compilando la sezione "Requisiti"; i soggetti successivi a quelli già indicati compilano ciascuno un modello intercalare "Requisiti". E' poi necessario allegare il contratto di agenzia ed indicare il codice ATECO 46.19.01 (precisando nella documentazione "settore immobiliare").

REQUISITI PROFESSIONALI

(NOTA: l'elenco dei titoli di studio abilitanti è riportato in **rosso**, in calce alla presente)

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:

A) TITOLO DI STUDIO - aver conseguito

il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale (verificare l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti);

oppure

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale (verificare l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti);

oppure

il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche (verificare l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti);

B) CORSO PROFESSIONALE - aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

C) ESPERIENZA PROFESSIONALE

c. 1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle dipendenze di un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purché la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta: con qualifica di viaggiatore piazzista oppure con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell'industria);

c. 2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di titolare, legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di somministrazione;

c. 3) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di coadiutore o collaboratore familiare o

socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio;

D) ALTRI CASI PARTICOLARI - in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c) oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo) titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; oppure (opzione possibile fino al 12 maggio 2017) di essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell'apposita sezione r.e.a. (transitorio). Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo; oppure di essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.

REQUISITI MORALI

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;

b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;

c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;

6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;

7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

Il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione Scia o la sezione Modifiche del modello ARC devono compilare anche il Modello Antimafia Ausiliari/L dichiarando che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; contestualmente indicano anche gli eventuali nominativi dei soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia. Ciascuno dei seguenti soggetti, successivi al titolare e al legale rappresentante, deve compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione Intercalare Antimafia Ausiliari/L; infine si informa che il Modello Antimafia Ausiliari/L e gli eventuali modelli Intercalare Antimafia Ausiliari/L devono essere allegati al modello ARC e devono essere identificati con lo stesso codice documento.

Requisiti di onorabilità

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- di non essere interdetto o inabilitato;
- di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall'art. 314 all'art. 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio dell'attività di agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile:

- con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);

- con l'esercizio dell'attività per le quali era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;
- con l'esercizio dell'attività per le quali è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - LEGGE 204/1985

(elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Diplomi di qualifica professionale:

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- addetto alla contabilità d'azienda
- addetto alla segreteria d'azienda
- addetto alle aziende di spedizioni e trasporto
- addetto alla conservazione dei prodotti alimentari
- addetto agli uffici turistici
- addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- operatore gestione aziendale
- operatore impresa turistica

Diplomi di maturità professionale

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- analista contabile
- segretario d'amministrazione
- operatore commerciale
- operatore commerciale dei prodotti alimentari
- tecnico delle attività alberghiere
- operatore turistico

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- tecnico gestione aziendale
- tecnico impresa turistica
- tecnico dei servizi turistici
- tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986: i titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di "indirizzo commerciale" sono quelli rilasciati da tutti gli Istituti tecnici/commerciali con le relative specializzazioni: indirizzo amministrativo – indirizzo commerciale, nonché da tutti gli Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e dagli Istituti tecnici per il turismo, e in particolare:

- ragioniere
- perito commerciale
- programmatore
- perito sezione commercio con l'estero

LAUREE QUINQUENNALI AD INDIRIZZO COMMERCIALE O GIURIDICO

(Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986)

- economia e commercio
- giurisprudenza
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- scienze statistiche
- sociologia
- scienze economiche
- scienze economico-bancarie
- economia politica
- scienze bancarie e assicurative
- economia aziendale
- relazioni pubbliche (parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3535)

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ENASARCO


1. Accedi al sito www.enasarco.it
2. Seleziona il banner ACCEDI ALL'AREA RISERVATA



3. Seleziona il banner REGISTRATI ADESSO



4. Seleziona il banner AZIENDA



5. Inserire i dati richiesti per procedere con l'iscrizione alla Fondazione Enasarco.

ATTENZIONE: RICORDATI DI INDICARE CHE HAI ADERITO AL PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI COLLABORATORI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI. SELEZIONA SI E POI SELEZIONA FIMAA.

Ditte mandanti: nuova iscrizione

forma giuridica ↓ dati societari → legale rappresentante → conferma →

Che forma giuridica ha la tua azienda?

Persona fisica
 Ditta individuale

Società di persone
 SNC
 SAS

Società di capitale
 SPA
 SRL
 SAPA
 SCARL
 COOP

Qual è il codice fiscale dell'azienda?

Codice fiscale


[Non hai un codice fiscale aziendale?](#)
[Are you a foreign company?](#)

Dichiaro di aver aderito al Protocollo d'intesa relativo ai collaboratori delle agenzie immobiliari

NO
 SI

FIMAA

Inserisci il codice di sicurezza che compare sotto:

and  

Digita il testo

QUALORA CI SIANO DEI PROBLEMI NELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AD ENASARCO

CONTATTA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ENASARCO DEDICATO ALLE IMPRESE ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA:

Telefono: 06-57932739 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 19:00

Indirizzo Email: protocollo-fimaa@enasarco.it

ATTENZIONE: non chiamare in FIMAA perché questa procedura è di esclusiva competenza ENASARCO ed è ad ENASARCO che devi rivolgerti.